

Politica della Compliance

La presente agenzia assicurativa nasce con l'obiettivo di fornire ai clienti servizi assicurativi adatti a quelle che sono le singole necessità e conformi agli interessi degli stessi clienti.

Nello svolgimento di queste funzioni, l'agenzia assicurativa si impegna ad offrire i propri servizi in conformità alle norme e leggi applicabili, nel pieno rispetto dei regolamenti dell'organismo di vigilanza IVASS e delle regole delle compagnie mandanti.

In particolare, l'agenzia garantisce nell'esercizio della sua attività e per ogni processo operativo il rispetto delle seguenti normative:

- o D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private, recepito, in particolare, dal Regolamento IVASS 40/18 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa;
- o D. Lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, recepito, in particolare nel Regolamento IVASS 44 /2019;

L'agenzia tiene in considerazione la natura, la portata e la complessità del rischio di riciclaggio, adottando nel rispetto di principio di proporzionalità, un idoneo sistema di gestione del rischio basato su regole, procedure e controlli interni finalizzato a presidiare il rischio di riciclaggio ed evitare che politiche aziendali e prassi contrastino con tali finalità.

L'Agenzia ritiene inoltre fondamentale il rispetto delle normative in materia di distribuzione assicurativa. A tal fine, ha istituito un *Referente Compliance* esterno al fine di verificare l'effettiva applicazione delle procedure predisposte.

L'agenzia mira a diffondere nel proprio contesto societario tutte quelle procedure che risultano coerenti con il proprio obiettivo di compliance, andandole ad integrare nei vari processi operativi.

L'agente si impegna a diffondere e far applicare la presente politica aziendale ai suoi dipendenti e collaboratori, incentivandoli al conseguimento degli obiettivi di compliance e provvedendo a sanzionare comportamenti di non-compliance, motivando il personale verso il conseguimento degli obiettivi prefissati.

L'agente si impegna per il miglioramento continuo del Sistema di gestione della compliance, stabilisce, mantiene e riesamina annualmente obiettivi misurabili e programmi, di cui assume direttamente la gestione con l'impegno e la collaborazione di tutte le funzioni.

Costituisce parte integrante della seguente Politica il Regolamento Aziendale di seguito indicato.

MILANO (MI), 28.02.2021

Approvato dall'Organo Amministrativo.

Regolamento aziendale

1. Regole generali di comportamento (art. 54 par. 1 Reg. IVASS 40/18)

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione e, in particolare, nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, tutti gli addetti devono:

- a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
- b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;
- c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.

2. Riservatezza (art. 54 par. 1 Reg. IVASS 40/18)

I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell'assunzione, nonché nei casi di cui all'articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. È comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Conflitti d'interesse (art. 55 par. 1 Reg. IVASS 40/18)

I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.

In ogni caso i distributori, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

- a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
- b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
- c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
- e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

Gestione cliente

L'identificazione del cliente e, in particolare, l'assegnazione della firma OTP mediante e-mail e cellulare deve essere svolta con i dati forniti dal contraente. E' espressamente vietato l'uso di email e cellulari di terzi per l'identificazione OTP non di proprietà del contraente.

Disposizioni operative

Gli addetti sono tenuti a rispettare le procedure interne di agenzia. In particolare, è fatto obbligo per svolgere l'attività di distribuzione assicurativa prendere visione del fascicolo addetto, fornire le informazioni richieste e sottoscrivere la documentazione in ogni sua parte.

Incentivi (art. 68-septies comma 1 Provv. IVASS 97/2020)

Gli incentivi all'attività di distribuzione assicurativa sono ritenuti ammissibili quando vengono rispettate le seguenti condizioni:

- Sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di qualità superiore inteso come la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti di investimento assicurativi adeguati alle esigenze e richieste del contraente;
- Non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti e/o dipendenti;
- Sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato;
- Rappresentano condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di intermediazione.